



COMITATO DEI SINDACI

Deliberazione N° 19

del 06.09.2022

Oggetto: Approvazione protocollo “Zeus”

L'anno 2022, il giorno 6 del mese di Settembre, presso la Sala del Consiglio del Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Comune	Qualifica
Calvigioni Nelia	Corridonia	Vice Sindaco
D'Alessandro Francesca	Macerata	Vice Sindaco
Marcattili Ilenia	Mogliano	Assessore delegato
Acciarresi Katia	Montecassiano	Assessore delegato
Santinelli Matteo	Petriolo	Sindaco
Menichelli Antonella	Pollenza	Assessore delegato
Moretti Luana	Treia	Assessore delegato
Giubileo Paolo Francesco	Urbisaglia	Sindaco

Presenti n. 8

Assenti n. 1: Comune di Appignano

Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, Danila Damiani, Assessore Servizi Sociali del Comune di Petriolo.

Funge da Segretario il Coordinatore d'Ambito, dott.ssa Carla Scarponi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, D'Alessandro Francesca, in qualità di Vice Sindaco del Comune di Macerata.

IL COMITATO DEI SINDACI

Visto l'art. 8 del Decreto Legge n. 11/2009, convertito nella L. 38/2009, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per atti persecutori, prevedendo che *“fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito (...)”*;

Preso atto dell'art. 3 del D.L. 93/2013, convertito nella L. 119/2013:

- che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per violenza domestica, estendendo l'ambito di applicazione del provvedimento ai comportamenti riconducibili alle percosse e alle lesioni personali, prevedendo che *“nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che non debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582 comma 2 del codice penale, nell'ambito della violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto”*;
- al comma 5 bis stabilisce che *“Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 38/2009, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”*;

Visto altresì l'art. 5 del D.L. 93/2013:

- comma 1 nel quale si stabilisce che *“il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei Centri Antiviolenza e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del D.L. 281/1997, un “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”*;



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

- comma 2 in cui si precisa che il “Piano” persegue l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare quelle richiamate nella lettera a) e g):
 - *prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nelle soluzioni dei conflitti nei rapporti interpersonali;*
 - *promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;*
- comma 5 bis nella parte di cui si stabilisce che “quando il Questore procede all’ammonimento (...) informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”, le Questure perseguono l’obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati, idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica o di genere;

Considerato che:

- la D.G.R. 429 del 12.04.2021 “Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi previsti dall’art. 26-bis del decreto legge 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza – Partecipazione della Regione Marche” prevede l’Ambito Territoriale Sociale 15 quale ente associato/partner per la gestione della regia degli interventi;
- il Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale, Sistema Informativo e Runtis n. 20 del 18.03.2022 della Regione Marche, ha approvato la Convenzione con l’ATS 15 per gli interventi previsti dall’art. 26-bis del Decreto Legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza;

Considerato altresì che l’ATS 15, in collaborazione con il provato sociale specializzato, gestisce il Servizio denominato “CaMMarche”, il quale appare idoneo ad essere individuato tra quelli attivi sul territorio ai quali l’autore di violenza domestica o di genere può rivolgersi allo scopo di intraprendere un percorso orientato all’acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse;

Analizzato l’allegato Protocollo “Zeus”, elaborato dalla Questura di Macerata, vidimato ed approvato dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. Approvare l’allegato Protocollo “Zeus” quale accordo di collaborazione tra il “CAMM Marche” e la Questura di Macerata.
2. Delegare il Sindaco del Comune di Macerata, Sandro Parcaroli, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, a sottoscrivere il protocollo in oggetto con la Questura di Macerata.
3. Delegare il Sindaco del Comune di Macerata, Sandro Parcaroli, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, a sottoscrivere il protocollo in oggetto con le Questure marchigiane che ne faranno richiesta.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Carla Scarponi)

Il Presidente delegato
(Francesca D’Alessandro)



PROTOCOLLO D'INTESA

In materia di atti persecutori e violenza domestica

TRA

La Questura di Macerata, nella persona del Questore, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Dott. Vincenzo Trombadore

E

Il Comune di Macerata, Ente Locale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 15, Sede legale Piazza della Libertà, 3 – 62100 Macerata, nella persona del Presidente del Comitato dei Sindaci, Sandro Parcaroli

PREMESSO CHE

- l'art. 8 del Decreto Legge n. 11/2009, convertito nella L. 38/2009, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per atti persecutori, prevedendo che *"fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito (...)"*;
- l'art. 3 del D.L. 93/2013, convertito nella L. 119/2013, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per violenza domestica, estendendo l'ambito di applicazione del provvedimento ai comportamenti riconducibili alle percosse e alle lesioni personali, prevedendo che *"nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che non debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582 comma 2 del codice penale, nell'ambito della violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto"*;
- l'art. 3, comma 5 bis del predetto D.L. 93/2013 stabilisce che *"Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 38/2009, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*.
- l'art. 5, comma 1 del D.L. 93/2013 stabilisce che *"il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei Centri Antiviolenza e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del D.L. 281/1997, un "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano"*;
- l'art. 5, comma 2 del D.L. 93/2013, nel precisare che il *"Piano"* persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare, ai fini del presente Protocollo, quelle richiamate nella lettera a) e g):
 - *prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzioni dei conflitti nei rapporti interpersonali;*
 - *promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei*



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

- al fine di dare attuazione al sopra citato art. 3, comma 5 bis della L. 119/2013, nella parte di cui si stabilisce che *“quando il Questore procede all’ammonimento (...) informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”*, la Questura di Macerata persegue l’obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati, idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica o di genere;
- la D.G.R. 429 del 12.04.2021 *“Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi previsti dall’art. 26-bis del decreto legge 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza – Partecipazione della Regione Marche”* prevede l’Ambito Territoriale Sociale 15 quale ente associato/partner per la gestione della regia degli interventi;
- con Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale, Sistema Informativo e Runtis n. 20 del 18.03.2022, la Regione Marche ha approvato la Convenzione con l’ATS 15 per gli interventi previsti dall’art. 26-bis del Decreto Legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 400/36 del 30.03.2022, il Dirigente dell’ATS 15 ha approvato l’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla co-progettazione e alla sperimentazione di un sistema regionale di servizi rivolti agli uomini autori di violenza (Azione 1: N. 1 Centro di Ascolto e trattamento con articolazioni decentrate una per ogni Provincia della Regione Marche; Azione 2: sistema di interventi per consentire l’allontanamento d’urgenza del maltrattante dalla casa familiare);
- con Determinazione Dirigenziale n. 527/51 del 28.04.2022, il Dirigente dell’ATS 15 ha ammesso alla successiva fase di co-progettazione la proposta progettuale presentata da Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (mandataria), On the Road Società Cooperativa Sociale (mandante), Il Faro Società Cooperativa Sociale (mandante), Labirinto Cooperativa Sociale (mandante);
- con Determinazione Dirigenziale n. 876/71 del 06.07.2022, si è conclusa la fase di co-progettazione per la sperimentazione di un Sistema regionale di servizi rivolti agli uomini autori di violenza (n. 1 Centro di ascolto e trattamento con articolazioni decentrate, una per ogni provincia della Regione Marche e un sistema di interventi per consentire l’allontanamento d’urgenza del maltrattante dalla casa familiare) ed è stata all’uopo approvata e stipulata la Convenzione tra ATS 15 e l’Associazione Temporanea di Scopo costituita da Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (mandataria), On the Road Cooperativa Sociale (mandante), Il Faro Società Cooperativa Sociale (mandante), Labirinto Cooperativa Sociale (mandante);
- all’interno del suddetto Sistema regionale, l’AZIONE 1 si sostanzia come di seguito definito:
 - Set up e avvio di un Centro di Ascolto e Trattamento per uomini maltrattanti, denominato CaMMarche, con sede principale nel Comune di Macerata e articolazioni decentrate una per ogni Provincia della Regione Marche, anche attraverso l’implementazione e il potenziamento delle realtà già esistenti, prevedendo così la diffusione di tale servizio nei territori al momento sprovvisti, in modo da garantire un’omogeneità degli interventi e delle prese in carico di tutta la Regione;
 - Definizione di un sistema di intervento integrato con i servizi specializzati per il supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli: servizi sociali, CAV, case rifugio, forze dell’ordine, magistratura, servizi di libertà vigilata, protezione e assistenza dell’infanzia;
 - Implementazione di metodologie operative che consentano il monitoraggio del percorso trattamentale in collegamento con gli altri servizi;
- il suddetto Servizio, di seguito denominato *“CaMMarche”*, appare idoneo ad essere individuato tra quelli attivi sul territorio ai quali l’autore di violenza domestica o di genere può rivolgersi allo scopo di intraprendere un percorso orientato all’acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse;
- la *“Convenzione per la co-progettazione e sperimentazione di un Sistema Regionale di Servizi rivolti agli uomini autori di violenza (N. 1 Centro di ascolto e trattamento con articolazioni decentrate, una per ogni Provincia della*



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

Regione Marche e un sistema di interventi per consentire l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare)" prevede un accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, che determina:

- o le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- o le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR;

Tutto ciò considerato, le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue:

Articolo 1

La Questura di Macerata fornirà ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore, per atti persecutori e violenza domestica, i riferimenti del CaMMarche, secondo le modalità operative indicate nel successivo articolo 2.

Articolo 2

La Questura di Macerata si impegna ad invitare per iscritto il soggetto ammonito, all'atto della notifica del provvedimento di ammonimento, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, a presentarsi in un giorno e in un orario prestabilito presso una delle sedi del CaMMarche.

L'ATS 15 si impegna a comunicare preventivamente alla Questura i giorni e gli orari di apertura del CaMMarche per ricevere i soggetti ammoniti.

Articolo 3

L'ATS 15, per il tramite dei soggetti co-gestori del CaMMarche, si impegna a comunicare con cadenza trimestrale alla Questura di Macerata, Divisione Polizia Anticrimine, Area misure di prevenzione personali, settore Ammonimenti, i dati degli ammoniti che si saranno presentati come da invito. Le modalità di trasmissione dei predetti dati sono contenute nell'allegato tecnico al presente Protocollo.

Articolo 4

L'adesione al percorso trattamentale proposto è rimessa alla volontarietà del soggetto ammonito di sottoporsi al programma.

Articolo 5

Il servizio di cui ai precedenti articoli viene fornito dal CaMMarche a titolo gratuito, favorendo l'ampia divulgazione ed informazione ai soggetti ammoniti della possibilità di rivolgersi al predetto Centro per i fini individuati dal presente Protocollo.

Articolo 6

L'ATS 15, in quanto contitolare con i soggetti co-gestori del CaMMarche del trattamento dei dati personali, come da Convenzione allegata al presente Protocollo, sarà tenuto all'applicazione degli obblighi posti a carico del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare con riferimento alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati personali trattati in base al principio di minimizzazione, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previste dall'art. 32 del suddetto Regolamento.

L'ATS 15, nell'attuazione delle attività e degli impegni previsti dal presente Protocollo d'Intesa, si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679".

I dati personali devono essere trattati secondo il principio di liceità, correttezza, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, mettendo in atto le adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello adeguato al rischio, come previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

L'ATS 15 deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.

L'ATS 15, nella gestione dei dati personali ricorrerà esclusivamente al soggetto sottoscrittore della "Convenzione per la progettazione e sperimentazione di un Sistema Regionale di Servizi rivolti agli uomini autori di violenza (n. 1 Centro di ascolto e trattamento con articolazioni decentrate, una per ogni provincia della Regione Marche e un sistema di interventi



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia

ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

per consentire l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare)"; non è possibile il ricorso ad un altro soggetto nella gestione dei dati personali senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale della Questura di Napoli.

Articolo 7

Il presente Protocollo ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di modifiche legislative. Le parti concordano di verificare, nei due mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne hanno determinato la sottoscrizione, al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo e di eventuali modifiche da apportare.

Il presente Protocollo avrà la denominazione di Protocollo Zeus.

Articolo 8

All'attuazione del presente Protocollo i soggetti sottoscrittori provvedono con le risorse economiche, di personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Macerata, _____